

Art. 5

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi.

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi. Tra questi la Regione individua:

- a) gli spazi gioco;
- b) i centri ricreativi;
- c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

3. Il Piano triennale regionale di cui all' articolo 9 , prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni.

4. Il Piano triennale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.